

ORIGINALE



ENTE D'AMBITO PER LA GESTIONE  
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  
Legge Regione Campania n. 14/2016

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 14/2016

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
<b>41</b>	<b>14-04-2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	<p>APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CAIAZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).</p>
-----------------	---



## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Caserta per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia di Caserta è istituito l’EDA Caserta, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Caserta, con Deliberazione n. 01 del 22.02.2019, ha nominato il dott. Agostino Sorà, Direttore Generale dell’EDA Caserta;

**VISTO** l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

**CONSIDERATO CHE** l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”;

**RILEVATO CHE** l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*” (lett. f);

- “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”;

## **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di “*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*”;

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- L’Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all’art. 1 definisce l’Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative

per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

## RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “*grezzo*” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell' *Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

## CONSIDERATO CHE

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n.01 del 28.01.2022 è stata approvata la “*Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)*”;

## DATO ATTO CHE

- l'PEDA Caserta, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- PEC del 12.04.2022, con la quale il Comune di CAIAZZO, ha trasmesso la seguente documentazione:

a) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

b) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

c) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

- PEC del 24.03.2022, con la quale il soggetto gestore – società ISVEC Srl, ha trasmesso la seguente documentazione:

d) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

e) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

f) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

g) evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge);

**CONSIDERATO CHE**, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR-2 rifiuti per il quadriennio 2022/2025 – Deliberazione ARERA n. 363/2021, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 104 Comuni della Provincia di Caserta e presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 – P.E.F.:**

- Nota Prot. n. 2454/2021 del 19.11.2021 – Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata a tutti i 104 Comuni dell'ATO Caserta;
- Note Prot. dal n. 2462/2021 al 2480/2021 del 22.11.2021 – Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata ai gestori dei servizi;
- Note Prot. dal n. 2483/2021 al 2497/2021 del 24.11.2021 – Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata ai gestori dei servizi;
- Nota Prot. n. 221/2022 del 14.01.2022 – Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata ad un nuovo soggetto gestore subentrato nell'anno 2022.

## **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

per parte Comuni:

- anche nell'anno 2022 è proseguita l'attività di confronto con i Responsabili dei Settori Finanziari – Tributi e Ambiente dei Comuni, che è servita ad approfondire alcune fattispecie particolarmente delicate della raccolta dati;
- nel mese di dicembre 2021, lo scrivente EdA, in collaborazione con gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - dipartimento di Scienze politiche ed Aerarium P.A., cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori;
- nel mese di febbraio 2022, lo scrivente EdA, in collaborazione con l'associazione ANCI Campania e gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

## **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

## **VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

la Deliberazione ARERA n.363/2021;

la Determinazione ARERA n. 2/2021;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

#### **DETERMINA**

- 1) di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di validare** il *piano economico finanziario 2022-2025* per la determinazione della tariffa del Comune di CAIAZZO nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021;
- 3) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2022 del Comune di CAIAZZO è pari ad € 670.738,00, di cui € 526.904,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 143.834,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 4) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2023 del Comune di CAIAZZO è pari ad € 681.453,00 di cui € 519.936,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 161.517,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 5) di specificare** che, i valori relativi all'annualità 2022, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
- 6) di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 7) di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di CAIAZZO per i successivi adempimenti di competenza;
- 9) di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.



Il Responsabile del Servizio  
DOTT. AGOSTINO SORÀ

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**